

Sentenza del 5 febbraio 2021 – Presidente: Dott. Raffaele Del Porto – Giudice relatore: Dott. Lorenzo Lentini

Gli effetti della clausola compromissoria statutariamente prevista non possono estendersi oltre le controversie che hanno ad oggetto diritti disponibili (artt. 34-37 del d.lgs. 17.1.2003, n. 5), ambito nel quale non rientra pacificamente l'azione tesa all'accertamento della nullità del bilancio, venendo in rilievo la tutela di interessi generali, che trascendono la posizione dei soci e vanno ricondotti alla sfera dei terzi i quali, a vario titolo, entrano in contatto con la società.

La legittimazione ad agire del socio per l'impugnazione della deliberazione assembleare è riconosciuta laddove la perdita della qualifica di socio derivi dalla deliberazione impugnata (conf. Trib. Milano, 27.2.2020; Trib. Torino, 13.7.2017).

Laddove risulti accertato che l'entità delle perdite effettive supera il dato riportato nel bilancio approvato (oggetto di impugnazione), il bilancio deve considerarsi non veritiero e pertanto affetto da nullità.

La nullità della deliberazione di approvazione del bilancio si riverbera sulla validità della conseguente

deliberazione di
adozione dei provvedimenti di cui all'art. 2482-ter c.c.:
qualora sia
accertato che l'entità delle perdite effettive supera il dato
riportato nel
bilancio approvato, i provvedimenti assunti con la
deliberazione di riduzione
del capitale e contemporaneo aumento ad una cifra non
inferiore al minimo
legale devono ritenersi basati su un presupposto in fatto
erroneo e si rivelano
insufficienti al ripristino del capitale minimo di legge, con
conseguente
violazione dell'art. 2482-ter c.c. (conf. Trib. Milano,
25.9.2019). Nel
qual caso, trattandosi di norma volta a preservare l'integrità
del capitale, a
tutela dell'interesse dei terzi, il vizio rilevato determina
la nullità della
deliberazione per illiceità dell'oggetto (conf. Cass. n.
8221/2007).

*I principi sono stati espressi nel giudizio
promosso dal socio di minoranza (titolare di una
partecipazione pari a un terzo
del capitale sociale) di una società a responsabilità limitata
di impugnazione
delle seguenti deliberazioni assembleari: i) deliberazione
dell'assemblea
ordinaria di approvazione del bilancio; ii) deliberazione
dell'assemblea
straordinaria di adozione dei provvedimenti di cui all'art.
2482-ter c.c. A fondamento delle proprie
domande, l'attore esponeva che le perdite effettive registrate
dalla società
sarebbero state significativamente maggiori di quelle
risultanti dal bilancio*

impugnato.

*La società si costituiva in giudizio
eccependo: i) in via pregiudiziale, l'incompetenza del
tribunale ordinario alla
luce della clausola compromissoria prevista dallo statuto
sociale; ii) in via
preliminare, la carenza di legittimazione attiva del socio,
per non avere lo
stesso sottoscritto il versamento di capitale deliberato
dall'assemblea
straordinaria, così perdendo la qualifica di socio; iii) nel
merito, la
insussistenza dei vizi lamentati dall'attore.*

[Sent. 05.02.2021Download](#)

(Massime

a cura di Marika Lombardi)